



**COMUNE DI VALMADRERA**  
**Provincia di Lecco**

**Ordinanza N. 11 del 03/12/2021**

**OGGETTO: OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.**

**IL SINDACO**

**Viste** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**Visto** che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

**Considerato che** in occasione delle prossime festività natalizie e degli gli eventi previsti si registrerà, nelle vie centrali del territorio comunale, un intenso afflusso di visitatori, in arrivo anche da fuori città, con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

**Preso atto** che in data 30 novembre 2021 si è tenuto un incontro alla presenza del sig. Prefetto e del sig. Questore, durante il quale, con A.T.S Brianza e A.S.S.T di Lecco, sono stati esaminati i dati relativi all'andamento del contagio da COVID-19 nel territorio provinciale;

**Considerato** che nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Lecco del 1 dicembre 2021, si è convenuto sulla necessità, in occasione delle prossime festività natalizie, di adottare un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente al fine di sensibilizzare la cittadinanza all'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi soggetti ad affollamento;

**Ritenuto** che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Valmadrera occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

**Richiamata** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata il 28 ottobre 2021 che prevede l'obbligo su tutto il territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- l'art. 32 della Legge n. 833/1978;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021.

**ORDINA**

Tutti i giorni a partire da lunedì 6 dicembre 2021 fino a giovedì 30 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00, venerdì 31 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 02.00 di sabato 1 gennaio 2022, nonché dalle ore 10,00 alle ore 22,00 dal 1 al 9 gennaio 2022, l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone, nelle vie e nelle piazze interessate da:

- mercati istituzionali e mercatini natalizi, durante l'orario di svolgimento;
- iniziative, manifestazioni e cerimonie che comportino un afflusso elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DPCM 2 marzo 2021 l'obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina nonché a coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e soggetti che effettuano attività sportiva.

**Negli spazi aperti non inseriti nella presente ordinanza, è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando comunque assembramenti.**

**Gli effetti della presente ordinanza decorreranno dalle ore 10.00 del 6 dicembre 2021 e cesseranno alle ore 22.00 del 9 gennaio 2022.**

Spetta ai competenti organi di vigilanza effettuare i controlli e applicare la presente ordinanza.

**AVVERTE**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

## **SI RISERVA**

di adottare ulteriori provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica della diffusione del virus COVID-19 e delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e idonea pubblicità a mezzo stampa.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7/8/1990, n° 241 il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.

## **DISPONE**

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- 1) Prefetto della Provincia di Lecco;
- 2) Questore della Provincia di Lecco;
- 3) Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco;
- 4) Stazione Carabinieri di Valmadrera;
- 5) Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco;
- 6) Comando Polizia Locale di Valmadrera;
- 7) Comando Polizia Provinciale di Lecco;
- 8) Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – Ospedale “Alessandro Manzoni” - ASST LECCO;
- 9) ATS Brianza.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione Territoriale di Milano entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

**RUSCONI ANTONIO / INFOCERT SPA**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*